

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LE PROLOCO

(AVV. GABRIELE SEPIO 19 GIUGNO 2020)

Riforma del Terzo settore

In attuazione della legge delega n. 106/2016, sono stati emanati, nel quadro della riforma del Terzo settore:

- Il D.Lgs. 112/2017 (nuova disciplina dell'impresa sociale);
- Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, c.d. CTS);
- Altri decreti che regolano alcuni aspetti di rilievo (ad es. il D.Lgs. 111/2017, sulla nuova disciplina del 5x1000).

Si è provveduto, in tal modo, ad una revisione complessiva della legislazione in materia, al fine di:

- conferire al Terzo settore una **specificità identitaria sotto il profilo giuridico**;
- **semplificare e armonizzare** le molteplici normative di dettaglio, talvolta sovrapponibili, indirizzate a diverse tipologie di soggetti *non profit*;
- valorizzare un **settore centrale per l'economia** del Paese (in termini di addetti, di utenti e di volume d'affari)

Come specificato dall'art. 1 della legge delega n. 106/2016, la finalità della riforma è quella di **sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a:**

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tale scopo, il Governo è stato chiamato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge delega, i decreti legislativi attuativi.

La riforma del Terzo settore costituisce una riforma strutturale di fondamentale importanza per gli enti non profit e per tutti coloro (utenti, lavoratori, fornitori, stakeholders e P.A.) che con essi, a vario titolo, si relazionano.

Il Terzo Settore non ha mai goduto di alcun riconoscimento giuridico, nemmeno di una definizione specifica nonostante i grandi numeri che lo contraddistinguono.

In particolare, si tratta di una realtà che in Italia vanta:

- ■ 8 milioni di volontari impegnati nel paese;
- ■ 16 milioni di contribuenti hanno richiesto la detrazione dal reddito per donazioni (personalità giuridiche e fisiche);
- ■ 350 mila enti non profit;
- ■ 1,1 milioni i lavoratori nel mondo del Terzo settore;
- ■ 4,5% del prodotto interno lordo (PIL);
- ■ 5.367 milioni di euro di donazioni effettuate nel 2016 (dati Vita).

Il concetto di «Terzo settore», prima della legge delega, non era contenuto in alcuna previsione normativa.

- Il «Terzo settore» è definito dall'art. 1 della L. n. 106/2016 come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi».
- Si tratta di una definizione che tiene conto:
 - ■ da un lato, delle finalità meritevoli perseguite;
 - ■ dall'altro, del tipo di attività istituzionale, che può essere svolta mediante il volontariato e l'associazionismo o mediante modalità imprenditoriali.

Uno degli obiettivi della riforma è infatti quello di valorizzare il perseguimento di finalità di interesse generale e l'assenza di lucro soggettivo (sia da parte di soggetti che operano con i modelli propri dell'associazionismo e del volontariato sia da parte di soggetti che operano con modalità imprenditoriali) dando rilievo alle modalità con cui le attività istituzionali sono poste in essere.

In quest'ottica, la riforma introduce misure agevolative e livelli di controllo nella gestione che variano a seconda delle tipologie di enti e delle concrete modalità operative, prevedendo una specifica disciplina indirizzata alle imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017).

Il Codice del Terzo settore (CTS) costituisce un corpo normativo organico, volto a regolare sia sul piano civilistico che sul piano tributario gli enti non lucrativi che svolgono attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Il nuovo Codice, in particolare, abroga e sostituisce (con tempistiche diverse):

- La legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato);
- La legge 383/2000 (che disciplina le associazioni di promozione sociale);
- La disciplina delle Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997.

Le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) costituiscono una specifica tipologia di ente del Terzo settore (ETS) e vengono disciplinate direttamente all'interno del nuovo Codice.

La qualifica di Onlus verrà definitivamente abrogata a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le norme del Codice sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Gli enti che si avvalgono di questa qualifica dovranno valutare se iscriversi al Registro unico ed in quale sezione collocarsi.

In concreto, vengono quindi assorbite all'interno del Codice del Terzo settore (CTS) le disposizioni che prima regolavano le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus. Solo alcune delle disposizioni del CTS si applicano anche alle imprese sociali. Infatti, la nuova disciplina sia civilistica che fiscale delle imprese sociali è contenuta nel D.Lgs. n.112 del 2017.

La riforma prevede tempistiche differenziate per l'efficacia delle nuove disposizioni. In particolare:

- l'adozione della qualifica di ETS è legata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui istituzione dovrebbe essere prevista nel 2020;

■ alcune disposizioni agevolative (ad esempio le norme in tema di erogazioni liberali di cui all'art. 83 del CTS) sono però già applicabili alle ONLUS, ODV e APS iscritte nei rispettivi registri;

■ per le ODV e APS (che rivestono già la qualifica di enti del Terzo settore) sono inoltre già efficaci la gran parte delle disposizioni civilistiche previste dal Codice, ferma restando il periodo previsto per l'adeguamento statutario;

■ Le norme fiscali di carattere strutturale (ad esempio, in nuovi regimi di tassazione) sono sottoposti all'autorizzazione della Commissione UE: solo per l'efficacia di queste norme, quindi, bisognerà attendere il vaglio comunitario.

Anche per le nuove agevolazioni di carattere fiscale, i decreti di riforma prevedono tempistiche differenziate per l'entrata in vigore. In particolare sono entrati in vigore il 1 gennaio 2018 per ONLUS, ODV e APS:

- il social bonus (art. 81 CTS);
- le agevolazioni imposte indirette e tributi locali (art. 82 CTS);
- la disciplina delle erogazioni liberali (art. 83 CTS);
- l'esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di ODV e APS (artt. 84, comma 2 e 85, comma 7, CTS).

Contestualmente, sono abrogate e/o disapplicate le norme sostituite dalle suddette disposizioni (ad es. erogazioni liberali previste dal TUIR a favore di Onlus e APS).

Per quanto riguarda la fase transitoria, l'art. 101, CTS prevede che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), continueranno ad applicarsi le norme relative all'iscrizione nei Registri Onlus, ODV, APS. Tali enti, tuttavia, devono adeguarsi alle norme del CTS, potendo fruire entro il 31 ottobre 2020 dei quorum dell'assemblea ordinaria per approvare le modifiche di «mero adeguamento» (termine così da ultimo prorogato dal decreto Cura Italia - D.L. 18/2020 di cui si attende attualmente la conversione in legge).

Le imprese sociali, similmente, dovranno adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. n. 112 del 2017 entro la medesima data (termine originariamente scaduto il 20.1.2019, successivamente prorogato per effetto delle modifiche introdotte con il decreto Crescita e infine prorogato col decreto Cura Italia). Entro tale termine, gli enti potranno modificare i propri statuti con deliberazione dell'assemblea ordinaria, laddove si tratti di modifiche di «mero adeguamento».

L'efficacia delle altre disposizioni fiscali di riforma è subordinata all'autorizzazione comunitaria delle misure sottoposte a notifica, nonché alla operatività del RUNTS:

- Credito d'imposta per i soggetti che emettono titoli di solidarietà (art. 77, co. 10, CTS);
- Regime fiscale degli ETS ai fini delle II.DD.(art. 79, CTS);
- Regime forfetario per la tassazione del reddito d'impresa degli ETS non commerciali (art. 80, CTS);
- Regime fiscale per le ODV (art. 84, CTS) e APS (art. 85, CTS);
- Regime forfetario per il reddito d'impresa OdV e APS (art. 86, CTS);
- Normativa fiscale sull'impresa sociale (art. 18 del D.lgs. n. 112 del 2017);
- Disposizioni di coordinamento normativo (art. 89, CTS) e abrogazione delle norme previgenti incompatibili (art. 102, co. 2, CTS).